



# **REGOLAMENTO**

# **DI POLIZIA**

# **MORTUARIA**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 27.06.2012

Modificato:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 06 del 04.04.2013
- con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 17.12.2013
- con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 26/11/2020
- con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 20/04/2023

## **INDICE PER ARTICOLI**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **CAPO I - disposizioni**

- Articolo 1 (oggetto del regolamento)
- Articolo 2 (competenze)
- Articolo 3 (responsabilità)
- Articolo 4 (presunzione di legittimazione)
- Articolo 5 (servizi gratuiti e a pagamento)
- Articolo 6 (atti a disposizione del pubblico)

#### **CAPO II - depositi di osservazione ed obitori**

- Articolo 7 (depositi di osservazione ed obitori)

#### **CAPO III - feretri**

- Articolo 8 (deposizione della salma nel feretro)
- Articolo 9 (verifica e chiusura feretri)
- Articolo 10 (feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto)
- Articolo 11 (fornitura gratuita dei feretri)
- Articolo 12 (piastrina di riconoscimento)

#### **CAPO IV - trasporti funebri**

- Articolo 13 (modalità di trasporto e percorso)
- Articolo 14 (trasporti funebri)
- Articolo 15 (trasporti gratuiti ed a pagamento)
- Articolo 16 (orario dei trasporti)
- Articolo 17 (norme generali per i trasporti)
- Articolo 18 (riti religiosi)
- Articolo 19 (trasferimento di salme senza funerale)
- Articolo 20 (morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività)
- Articolo 21 (trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione)
- Articolo 22 (trasporto in luogo diverso dal Cimitero)
- Articolo 23 (trasporto del feretro a piedi)
- Articolo 24 (trasporti all'estero o dall'estero)
- Articolo 25 (trasporto di ossa, ceneri e resti mortali)
- Articolo 26 (rimessa dei carri funebri e sosta dei carri funebri di passaggio)

### **TITOLO II – CIMITERO**

#### **CAPO I - cimitero**

- Articolo 27
- Articolo 28 (disposizioni generali - vigilanza)
- Articolo 29 (reparti speciali nel cimitero)
- Articolo 30 (ammissione delle salme nel cimitero)

#### **CAPO II - disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale**

- Articolo **31** (disposizioni generali)
- Articolo **32** (piano regolatore cimiteriale)

### **CAPO III - inumazione e tumulazione**

- Articolo **33** (inumazione)
- Articolo **34** (cippi, lapidi e piani d'appoggio)
- Articolo **35** (tumulazione)
- Articolo **36** (tumulazione in loculo)
- Articolo **37** (deposito provvisorio)

### **CAPO IV - esumazioni ed estumulazioni**

- Articolo **38** (esumazioni ordinarie)
- Articolo **39** (avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie)
- Articolo **40** (esumazioni straordinarie)
- Articolo **41** (estumulazioni)
- Articolo **42** (spese per esumazioni ed estumulazioni)
- Articolo **43** (raccolta delle ossa)
- Articolo **44** (oggetti da recuperare)
- Articolo **45** (disponibilità dei materiali)

### **CAPO V - cremazione**

- Articolo **46** (crematorio)
- Articolo **47** (modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione)
- Articolo **48** (urne cinerarie)
- Articolo **49** (dispersione delle ceneri)
- Articolo **50** (affidamento dell'urna cineraria)

### **CAPO VI - polizia del cimitero**

- Articolo **51** (orario)
- Articolo **52** (disciplina dell'ingresso)
- Articolo **53** (comportamento all'interno del cimitero)
- Articolo **54** (riti funebri)
- Articolo **55** (monumento sulle sepolture a inumazione)
- Articolo **56** (ornamentazione di loculi, ossari e nicchie cinerarie)
- Articolo **57** (costruzione e ornamentazione di tombe private)
- Articolo **58** (obbligo di manutenzioni)
- Articolo **59** (epigrafi e ornamenti)
- Articolo **60** (fiori e piante ornamentali)
- Articolo **61** (materiali ornamentali)

## **TITOLO III – CONCESSIONI**

### **CAPO I - tipologie e manutenzione delle sepolture**

- Articolo **62** (tipologia delle sepolture in concessione)
- Articolo **63** (provvedimento concessorio – contratto di concessione)
- Articolo **64** (cauzione)
- Articolo **65** (durata delle concessioni e rinnovo)
- Articolo **66** (modalità di concessione)

- Articolo **67** (uso delle sepolture private - cappelle)
- Articolo **68** (manutenzione delle sepolture private - cappelle)
- Articolo **69** (costruzione di cappelle private e/o tombe di famiglia)
- Articolo **70** (scadenza)
- Articolo **71** (subentri)
- Articolo **72** (rinuncia)
- Articolo **73** (revoca)
- Articolo **74** (decadenza)
- Articolo **75** (adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza)
- Articolo **76** (estinzione delle concessioni)

#### **TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

##### **CAPO I - imprese e lavori privati**

- Articolo **77** (accesso al cimitero)
- Articolo **78** (costruzione e modifica di sepolture)
- Articolo **79** (responsabilità connesse ai lavori)
- Articolo **80** (recinzione aree, materiali di scavo, introduzione e deposito di materiali)
- Articolo **81** (orario di lavoro)
- Articolo **82** (vigilanza dei lavori)
- Articolo **83** (obblighi e divieti per il personale addetto al Cimitero)

##### **CAPO II - imprese di pompe funebri**

- Articolo **84** (funzioni e licenza)

#### **TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

##### **CAPO I - disposizioni varie**

- Articolo **85** (schedario e mappa)
- Articolo **86** (scadenziario)
- Articolo **87** (registro giornaliero delle operazioni cimiteriali)
- Articolo **88** (illuminazione votiva)

##### **CAPO II - disposizioni transitorie e finali**

- Articolo **89** (efficacia delle disposizioni del regolamento)
- Articolo **90** (concessioni pregresse)
- Articolo **91** (responsabilità presso i cointeressati)
- Articolo **92** (Responsabile del servizio)
- Articolo **93** (tombe per famiglia e per collettività. Mutamento rapporto concessorio)
- Articolo **94** (sanzioni)
- Articolo **95** (clausola di adeguamento)
- Articolo **96** (norme generali)
- Articolo **97** (entrata in vigore)

#### **ALLEGATI**

## **PARTE I**

- Disciplina generale delle tariffe per i servizi funerari e cimiteriali

## **PARTE II**

- Elenco dei servizi e prestazioni soggette a tariffa

## **PARTE III**

- Concessioni cimiteriali

## **SCHEDE GRAFICHE**

- Fosse di inumazione art. 35
- Tombe di famiglia art. 55
- Ornamenti loculi doppi art. 56

# **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

## **CAPO I DISPOSIZIONI**

### **Articolo 1** (oggetto del regolamento)

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui alla Costituzione, al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche, al libro terzo titolo I capo II codice civile, al decreto del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché alle leggi e regolamento regionale 09 novembre 2004, n.6 e T.U. LL.RR. n. 33 del 20 dicembre 2009, ha per oggetto il complesso delle norme che disciplinano, in ambito comunale, i servizi relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

### **Articolo 2** (competenze)

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli artt. 107 e seguenti del D.L. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e dell'art. 4 del D.L. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria e le attività funebri e cimiteriali vengono effettuati in conformità del titolo V della parte I del D.L. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda unità sanitaria locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.

3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria, di attività funebri e cimiteriali sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 48, comma 3 del D.L. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche.

4. Indicativamente e senza che la presente elencazione costituisca limite al regolamento suddetto, tali funzioni sono così ripartite:

- a) Il settore Affari Generali provvede agli adempimenti amministrativi generali in materia di polizia mortuaria e cimiteriale, agli atti contrattuali ed inoltre agli atti contabili.
- b) Il settore Territorio provvede agli adempimenti di natura tecnica, alla costruzione, ampliamento, manutenzione e gestione del Cimitero, al personale addetto ed alla sua custodia, e ad ogni altro adempimento di natura tecnica.
- c) Il Responsabile preposto al servizio di polizia mortuaria è individuato con provvedimento di nomina da parte del Sindaco.

### **Articolo 3** (responsabilità)

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone

estranee al suo servizio, comprese, in via esemplificativa le imprese di onoranze funebri, per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, all'interno del cimitero, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

3. Per i rapporti con il Comune si fa riferimento all'art. 4.

#### **Articolo 4** (presunzione di legittimazione)

1. Chi domanda un servizio qualsiasi ( inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc... ) od una concessione ( aree, loculi, nicchie, ecc... ) o l'apposizione di croci od altri simboli, lapidi, ecc... o la costruzione di manufatti comunque denominati, s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune o il soggetto gestore.

2. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il Comune od il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'Amministrazione Comunale estranea all'azione che ne consegue.

3. L' Amministrazione Comunale si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

4. Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidamente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

#### **Articolo 5** (servizi gratuiti e a pagamento)

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, ritenuti indispensabili ed esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- b) il recupero e relativo trasporto delle salme di persone morte in solitudine o in abitazioni inadatte, o morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in altro luogo pubblico o aperto al pubblico;
- c) l'inumazione, in campo comune, intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria, compresa, per le salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o siano residenti nel comune o residenti in esso al momento del decesso;
- d) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario di rotazione, per i resti mortali di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o siano decedute nel comune o residenti in esso al momento del decesso;
- e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- f) la deposizione delle ceneri in cinerario comune se esistente;
- g) l'uso delle celle frigorifere comunali, ove esistenti.

h) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, specificato al successivo comma del presente articolo, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;

3. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al D.L. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali, cui spetta la determinazione e l'aggiornamento dell'indice della situazione economica qualificante lo stato di indigenza o dell'indice della situazione economica equivalente qualificante lo stato di bisogno della famiglia.

4. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 3 giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro 60 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli artt. da 2028 a 2032 del codice civile e il Comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

5. Per i familiari ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

6. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe allegate al presente regolamento, la cui Parte I costituisce atto fondamentale di cui all'art. 42, comma 2, lettera f) del D.L. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche. La modifica delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi ( Parte II e III ) non comporta modifica del presente regolamento.

7. Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti, salva la possibilità di stipula di convenzioni con i comuni interessati.

## **Articolo 6 (atti a disposizione del pubblico)**

1. Presso l'ufficio preposto al servizio di polizia mortuaria del settore Affari Generali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, perchè possa essere compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre consultabili al pubblico nell'ufficio preposto al servizio di polizia mortuaria comunale:

- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero stesso;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;

- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione o qualsiasi atto che interessi la medesima concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche.

## **CAPO II**

### **DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI**

#### **Articolo 7** (depositi di osservazione ed obitori)

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero. L'ammissione nei depositi di osservazione e negli obitori è autorizzata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

2. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone, compresi i familiari, diverse da quelle legittimate in forza della rispettiva funzione o da specifiche disposizioni.

3. Le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse, anche se soltanto sospettate tali, sono tenute in osservazione, quando vi sia compresenza di altri cadaveri, in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 e successive modifiche.

5. I locali deputati alle funzioni di cui al presente regolamento sono individuati e descritti nel piano regolatore cimiteriale che ne costituisce parte integrante.

## **CAPO III**

### **FERETRI**

#### **Articolo 8** (deposizione della salma nel feretro)

1. Nessuna salma può essere trasportata, salvo quanto previsto dall'art. 17 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e quindi sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.

2. La vestizione della salma con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola e il suo collocamento nel feretro è effettuata a cura dei familiari o loro incaricati o, se la salma si trovi in ospedale, casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, deposito di osservazione od altro luogo istituzionalmente preposto all'accoglimento dei cadaveri, a cura del personale del soggetto titolare della

struttura. Possono essere consentite a terzi le prestazioni di conservazione temporanea della salma o altri trattamenti conservativi, limitatamente al tempo strettamente necessario per la loro esecuzione e previa verifica delle autorizzazioni ed abilitazioni caso per caso prescritte.

3. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Responsabile del servizio di igiene pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

#### **Articolo 9** (verifica e chiusura feretri)

1. La chiusura del feretro viene eseguita sotto la vigilanza del personale incaricato.

2. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ASL, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art.36 del Regolamento Regionale n. 6/2004, modificato con il Regolamento Regionale n.1/2007.

#### **Articolo 10** (feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto)

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

##### a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- i feretri di salme provenienti da altri comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumate anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

##### b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

##### c) per trasferimento da comune a comune con percorso superiore a 100 km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, se il trasporto è per o dall'estero;

##### d) per trasporti, da comune a comune, con percorso non superiore a 100 km:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

e) per cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente nella cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente nella cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura,, prescrivendo il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, e non inferiore a 1,5 mm se di piombo, richiedendo la presenza di personale dell'ASL qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria

4. Se la salma proviene da altro comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre ch  non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'unit  sanitaria locale competente per il comune di partenza. Se nel trasferimento   stato impiegato il doppio feretro e la salma   destinata a sepoltura in terra, devono essere praticate nella parte superiore della cassa metallica idonee aperture al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nella inumazione l'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno, per la realizzazione del feretro, deve essere autorizzato dal Ministero della Sanit  ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

6. E' consentita l'applicazione, alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della sanit , idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

#### **Articolo 11** (fornitura gratuita dei feretri)

1. Il comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 5, lettera a) e lettera e), per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia rifiuto in tal senso da parte dei familiari e non sussistano le condizioni giuridiche per obbligare i medesimi all'assunzione delle relative spese.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno dovr  essere debitamente documentato.

#### **Articolo 12** (piastrina di riconoscimento)

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro   applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte, tale piastrina   apposta dall'impresa di sepoltura a cura e spese dei familiari del defunto;

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

## **CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI**

### **Articolo 13** (modalità del trasporto e percorso)

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono stabiliti dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto dalla chiesa o dal luogo delle onoranze, o dalla sala del commiato, al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

4. Il corteo funebre è sempre scortato, salvi i casi di forza maggiore, da agenti di polizia urbana. Esso deve seguire il percorso indicato nel piano regolatore cimiteriale, salve eventuali temporanee variazioni dovute a particolari circostanze, che devono risultare da apposito provvedimento del Sindaco. Deve lasciare il passo soltanto ai veicoli adibiti a servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare o interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

### **Articolo 14** (trasporti funebri)

1. Nel territorio del comune i trasporti funebri sono svolti a mezzo di carro funebre avente i requisiti di cui all'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, a cura della famiglia del defunto.

2. L'utilizzo di mezzi speciali deve essere autorizzato dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

### **Articolo 15** (trasporti gratuiti ed a pagamento)

1. I trasporti funebri sono di norma a pagamento: quando il Comune li gestisce con mezzi propri, stabilisce i limiti di tariffa e li esercita con unica categoria.

2. Sono gratuiti, con onere a carico del comune, quando non vi sono familiari superstiti al deceduto ovvero quando i familiari si trovano in condizioni di indigenza o di bisogno accertate e certificate dal Sindaco.

3. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione è a carico del comune.

### **Articolo 16** (orario dei trasporti)

1. I trasporti funebri sono effettuati di norma dalle ore 09:00 alle ore 15:00 in orario invernale e dalle ore 09:00 alle ore 18:00 in orario estivo, comunque stabilite con ordinanza del Sindaco.

2. Nel caso di concomitanza di più funerali nella stessa giornata, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria, sentiti i familiari dei deceduti e gli addetti al servizio stesso, fissa l'ora di svolgimento secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, e dispone gli adempimenti necessari per coordinare di conseguenza i rispettivi interventi del personale addetto.

3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

4. Per esigenze eccezionali di igiene pubblica il Responsabile del servizio di polizia mortuaria, sentito il servizio di igiene pubblica dell'ASL, può disporre che un trasporto funebre venga eseguito nelle ore notturne.

#### **Articolo 17** (norme generali per i trasporti)

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. da 19 a 32 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, in ogni trasporto sia da comune a comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 10; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

4. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 21 deve restare in consegna al vettore.

5. Il trasporto da comune a comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

#### **Articolo 18** (riti religiosi)

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'art. 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della Legge 24 giugno 1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali contenute nel presente regolamento per quanto riguarda lo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa o in altro luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

#### **Articolo 19** (trasferimento di salme senza funerale)

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in

condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e chiuso, anche in via temporanea, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. I trasferimenti che precedono il funerale, dall'abitazione o da altro luogo fino alla chiesa o luogo di culto, sono eseguiti in forma privata .

3. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero dei nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

#### **Articolo 20** (morti per malattie infettive - diffusive o portatori di radioattività)

1. L'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione di cadaveri e nati morti è rilasciata secondo la normativa nazionale vigente;

2. Per i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di età intrauterina, nonché per i prodotti del concepimento di presunta età inferiori alle venti settimane, la direzione sanitaria informa i genitori della possibilità di richiedere la sepoltura;

3. L'ASL, informata dalla direzione sanitaria tramite invio della richiesta di sepoltura corredata dall'indicazione della presunta età del feto o prodotto abortivo, rilascia il permesso di trasporto e seppellimento direttamente al Comune ove si è verificato l'evento;

4. In mancanza della richiesta di sepoltura, si provvede in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili;

5. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura secondo le modalità indicate dal Comune ove a sede la struttura sanitaria presso la quale è stato effettuato l'intervento di amputazione, con oneri a carico di quest'ultima.

6. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività a seguito di trattamenti sanitari, la struttura sanitaria nella quale le sostanze radioattive sono state somministrate fornisce all'ASL idonea documentazione, secondo quanto previsto dall'art. 11 Regolamento Regionale n. 6/2004, modificato all'art.1 commi d) ed e) del Regolamento Regionale n. 1/2007.

#### **Articolo 21** (trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione)

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro comune, è autorizzato dal sindaco o dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria su istanza degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.

3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

4. Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche

dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata, alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro comune.

5. Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'ASL che prescrive le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

6. Il trasporto di cadavere da comune a comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unica determinazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria del comune ove è avvenuto il decesso.

#### **Articolo 22** (trasporto in luogo diverso dal Cimitero)

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, anche in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal sindaco o dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria a seguito della domanda degli interessati.

#### **Articolo 23** (trasporto del feretro a piedi)

1. In casi particolari il trasporto funebre può essere effettuato, per l'intero percorso dalla chiesa o da altro luogo di culto al cimitero, o per parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalle, previa autorizzazione del Sindaco o della Polizia Locale. In tali casi il trasporto dovrà garantire lo svolgimento in condizioni atte ad evitare ogni danneggiamento al feretro e ad assicurare l'incolumità delle persone che lo trasportano e di quelle che seguono il corteo.

2. Nel caso di cui al presente articolo il Comune è sollevato da ogni responsabilità.

#### **Articolo 24** (trasporti all'estero o dall'estero)

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 01 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Per il trasporto all'estero le funzioni di verifica di cui all'art. 36 comma 1 del Regolamento Regionale n. 6/2004 sono svolte dal personale sanitario dell'ASL competente del luogo in cui si trova il cadavere.

#### **Articolo 25** (trasporto di ossa, ceneri e resti mortali)

1. Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco o Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità competente di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento. E' ammesso l'impiego di contenitore di altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

#### **Articolo 26** (rimessa dei carri funebri e sosta dei carri funebri di passaggio)

I carri funebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

## **TITOLO II CIMITERO**

### **CAPO I CIMITERO**

#### **Articolo 27**

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio di seppellimento nel cimitero esistente in Via S. Martino.

#### **Articolo 28** (disposizioni generali - vigilanza)

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, fatte salve le autorizzazioni di cui all'art. 341 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche, nonché agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'art. 107, commi 3 e seguenti D.L. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche.

3. Il comune provvede alla manutenzione ed alla custodia del cimitero in forma diretta, ovvero con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, raslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti

anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero e/o debitamente a ciò autorizzato, fatte salve eventuali esplicite deroghe .

5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

6. Il Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento del cimitero e propone al Responsabile del servizio di polizia mortuaria i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

#### **Articolo 29** (reparti speciali nel cimitero)

1. Nell'interno del cimitero è previsto uno speciale campo di inumazione, individuato dal piano regolatore cimiteriale, destinato al seppellimento delle salme di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

#### **Articolo 30** (ammissione delle salme nel cimitero)

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) le salme di persone decedute nel territorio del comune;
- b) le salme di persone, ovunque decedute, che avevano nel comune, al momento della morte, la propria residenza o parenti residenti nel Comune;
- c) aborti ospedalieri;

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

3. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

4. Sono accolti altresì i nati morti e, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 7 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, i prodotti del concepimento.

5. Negli appositi settori del Cimitero comunale sono seppellite gratuitamente le salme, le ceneri o i resti mortali di sacerdoti e religiose che siano nati nel Comune, oppure che siano deceduti o residenti al momento della morte nel Comune o che abbiano prestato la loro opera nel Comune.

## **CAPO II**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

#### **Articolo 31** (disposizioni generali)

1. La collocazione e la delimitazione dei campi destinati alle inumazioni, dei colombari destinati alle tumulazioni e di ogni altro spazio collocato all'interno e all'esterno del cimitero, fino al contorno della relativa fascia di rispetto, sono indicate nella planimetria che segue, parte integrante del presente regolamento e del piano regolatore cimiteriale.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3. Il cimitero dispone pure di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

4. Il piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi, in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo art. 33.

5. In attesa di approvazione del piano regolatore cimiteriale, il Sindaco, con propria ordinanza, adotta le norme di edilizia cimiteriale concernenti i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc...), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

### **Articolo 32** (piano regolatore cimiteriale)

1. Ai sensi del capo X del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 il Consiglio Comunale delibera il piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni (anni 20)

2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'ASL locale e, se dovuto, dell'ARPA. Si applica l'art. 139 D.L. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche.

3. Nella elaborazione del piano si deve tenere conto dei parametri dettagliatamente descritti al comma 5 dell'art. 6 del Regolamento Regionale:

a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti – salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie ossario o cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti – salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazione, tumulazioni e cremazioni;

f) degli oneri derivanti dalle scelte di programmazione cimiteriale sia in sede di attuazione che in sede di costi finali, nonché delle prospettive di entrate ed uscite valutabili sulla base della proposta di piano regolatore cimiteriale;

g) delle zone soggette a eventuale tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro ;

h) ogni altro elemento utile e necessario per la programmazione, con la finalità di assicurare il fabbisogno cimiteriale.

4. Nel cimitero sono individuati spazi e zone costruite da destinare a :

a) campi di inumazione;

- b) campi per la eventuale costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c) tumulazioni individuali (loculi);
- d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi di tombe di famiglia di costruzione comunale;
- e) aree destinate alla dispersione delle ceneri;
- f) cellette ossario;
- g) nicchie cinerarie;
- h) ossario e cinerario comune.

5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Ove necessario, la planimetria è accompagnata con tavole di dettaglio, in scala adeguata.

6. Il piano regolatore cimiteriale può individuare, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, stabilendo le dimensioni massime per ciascuna tipologia di sepolcro, costituenti le norme tecniche di edilizia cimiteriale.

### **CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

#### **Articolo 33** (inumazione)

Le sepolture per inumazione sono suddivise in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di trenta anni (anni 30) dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente, quando non sia richiesta una sepoltura privata, per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose. Lo stato di indigenza o di bisogno dovrà essere debitamente documentato; il Comune si riserva il diritto di rivalsa nei confronti dei familiari nel caso in cui si verifichi che lo stato di indigenza non sussiste.
- b) sono private le sepolture per inumazioni di durata uguale a trenta anni (anni 30) , effettuate su aree in concessione previo pagamento della tariffa stabilita.

#### **Articolo 34** (cippi, lapidi e piani d'appoggio)

1. Nei campi comuni di inumazione, ogni fossa è contraddistinta da un cippo o da una lapide, fornita e messa in opera dal comune, costruita con i materiali, le dimensioni e le caratteristiche indicate nel piano regolatore cimiteriale, sulla quale verrà applicata una targhetta in materiale inalterabile con riportati il nome e cognome, la data di nascita e quella di morte del defunto.

2. Nei campi privati di inumazione, ogni fossa è contraddistinta da lapide e piani d'appoggio con le caratteristiche indicate negli allegati del piano regolatore cimiteriale, forniti, posti in opera, mantenuti e conservati in condizioni di adeguato decoro a cura e spese dei concessionari. Piano d'appoggio di mt. 1.00 x 2,20 e lapide di mt. 1,00 x altezza 1,00.

3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

4. Nei cippi, lapidi e monumenti di qualsiasi tipo di sepoltura è vietato l'impiego di pietre artificiali, di pietre tenere, calcaree o gelide, nonché l'impiego di ghisa e di ferro, esclusi i ferri battuti di riconosciuto pregio artistico purchè protetti da verniciatura antiruggine

#### **Articolo 35** (tumulazione)

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in strutture murarie costituite da loculi e celle ossario costruite dal Comune e concesse temporaneamente ai privati, ovvero da tombe di famiglia o per collettività costruite dal Comune e/o dai concessionari delle rispettive aree e diritti.

2. Le concessioni per le sepolture private a sistema di tumulazione sono disciplinate dal titolo III del presente regolamento.

3. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, che non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza ml 2,20, altezza ml 1,00, larghezza ml 0,80.

Esistono loculi nel Cimitero Comunale realizzati in tempi diversi che per la loro vetustà dispongono di misure diverse o comunque definite "sottomisura", sarà cura del responsabile del Servizio Cimiteriale avvisare i parenti dei defunti affinché provvedano alla fornitura di adeguato feretro. A detto ingombro va aggiunto, sia che si tratti di tumulazione laterale che frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

4. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, mentre per le modalità di tumulazione e per le caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e, per entrambe, le norme di legge e regolamento regionali.

#### **Art. 36** (tumulazione in loculo o ossario).

1. La tumulazione in loculo del feretro è consentita per il periodo della concessione originaria stabilita in trenta anni (anni 30);

2. L'eventuale proroga successiva alla scadenza del contratto di concessione è stabilita in quindici anni (anni 15) ed è consentita per una sola volta ;

3. Nel loculo già occupato da un feretro, può essere collocata, in relazione alla capienza, una cassetta di resti ossei, urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi per congiunti fino al 2° grado civile e al termine della proroga i reperti ossei potranno essere trasferiti negli appositi ossari individuali, se disponibili, previo ottenimento della relativa concessione o nell'ossario comune.

4. Passati 45 anni dalla data di morte i resti ossei potranno essere tumulati in ossario per un periodo massimo di anni trenta.

#### **Articolo 37** (deposito provvisorio)

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, eccezionalmente il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo che sia nella piena e illimitata disponibilità del Comune, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2. La conservazione in deposito provvisorio è ammessa limitatamente nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità, qualora sia previsto nel piano regolatore cimiteriale;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolcri privati;
- c) per eventuali cause di particolare gravità, emergenza o altra causa motivata autorizzata direttamente dal Sindaco.

3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori, comunque non oltre tre mesi ( mesi 3 ) dalla deposizione del feretro.

4. A garanzia, del canone di utilizzo, è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale nella misura pari alla tariffa stabilita nell'allegata tabella tariffaria per il deposito in loculo.

5. Le salme tumulate in concessione provvisoria devono essere estumulate e collocate nella tumulazione definitiva entro 30 giorni dal venir meno delle condizioni del comma 2.

6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Comune, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvede, a inumare la salma in campo comune, fermo restando l'obbligo di corrispondere le relative tariffe applicabili alle operazioni, nonché all'inumazione e conseguente mantenimento della sepoltura per il periodo di rotazione di trenta anni ( anni 30 ).

7. E' consentita, alle medesime condizioni e modalità, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

## **CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **Articolo 38** (esumazioni ordinarie)

1. Il turno ordinario di inumazione, in campo comune, sia per seppelliture comuni sia per quelle ordinarie è di trenta anni ( anni 30 ) come citato nell'art. 33. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo la prima scadenza (per non completa mineralizzazione del cadavere o altro).

2. Il turno ordinario di inumazione, nei campi privati, è di trenta anni (anni 30), con possibilità di rinnovo della relativa concessione, per una sola volta, per ulteriori quindici anni (anni 15).

3. Le esumazioni possono essere eseguite in qualunque periodo dell'anno. Orari e modalità di esecuzione sono fissati dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, la presenza di personale dell'ASL deve essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

4. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

5. I resti mortali provenienti dalle esumazioni sono collocati, a richiesta degli interessati e previa concessione, nelle celle-ossario ovvero, in carenza di tale richiesta, nell'ossario comune.

6. Le esumazioni ordinarie sono a carico del Comune, mentre le esumazioni straordinarie sono a carico del richiedente nella misura pari alla tariffa stabilita nell'allegata tabella tariffaria per le esumazioni.

#### **Articolo 39** (avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie)

1. E' compito del Responsabile del servizio di polizia mortuaria disporre ed autorizzare le operazioni che si svolgono all'interno del cimitero in relazione alle scadenze, agli avvicendamenti ed alle traslazioni conseguenti all'applicazione del presente regolamento.

2. Il Responsabile del servizio Contratti provvede entro il mese di ottobre di ogni anno, avvalendosi anche di sistemi informatici o meno, alla stesura di elenchi, tabulati e scadenziari con l'indicazione delle salme per le quali, nell'anno successivo, scade la concessione o, relativamente alle salme inumate nei campi comuni, giunge a scadenza il turno ordinario di esumazione. Tale elenco è pubblicato presso il cimitero a partire da ottobre e per l'intero anno in cui maturano le scadenze.

3. Trascorsi sei mesi (mesi 6) dall'avviso, l'Amministrazione Comunale e il Responsabile del servizio di polizia mortuaria sono autorizzati senza che i parenti abbiano manifestato alcuna intenzione al rinnovo, a procedere d'ufficio alla esumazione e/o estumulazione, con spese a carico del Comune.

#### **Articolo 40** (esumazioni straordinarie)

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza sia per richiesta dei familiari che su ordine dell'Autorità Giudiziaria dietro autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria su conforme parere del Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'ASL. I familiari non possono richiedere l'esumazione straordinaria per trasferimento ad altra sepoltura nel cimitero comunale.

2. Le esumazioni straordinarie non si possono effettuare, se non su ordine dell'Autorità Giudiziaria per circostanze eccezionali e sempre dietro parere del Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'ASL.

3. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta per malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'ASL dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute.

4. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'ASL o di personale tecnico da lui delegato.

#### **Articolo 41** (estumulazioni)

1. Le estumulazioni, come le inumazioni, si suddividono in ordinarie e straordinarie.  
a) le estumulazioni ordinarie sono quelle eseguite allo scadere delle concessioni a tempo determinato e quelle effettuate, per altro motivo, dopo una permanenza del feretro nel tumulo non inferiore a trent'anni (anni 30).

b) le estumulazioni straordinarie sono quelle eseguite prima della scadenza contrattuale su ordine dell'Autorità Giudiziaria. I familiari possono richiedere l'estumulazione straordinaria per trasferimento in un altro loculo del cimitero comunale, o in altro cimitero.

2. E' inoltre consentito, previo pagamento nella misura pari alla tariffa stabilita nell'allegata tabella tariffaria, ai parenti richiedere l'estumulazione straordinaria del feretro per spostamento in un altro loculo libero del cimitero comunale a scopo di riavvicinamento ad altri familiari defunti. In tale caso, se la traslazione avviene entro un anno dalla data di morte, il costo del nuovo loculo verrà decurtato dalla cifra pagata per la prima concessione; se avviene dopo l'anno, non si effettua nessuna decurtazione.

3. Nel caso in cui vengano presentate più richieste per lo stesso loculo, si procederà all'assegnazione in base all'ordine di presentazione delle richieste al protocollo del Comune

4. Il loculo divenuto libero per effetto dello spostamento di cui al punto 2, passa di proprietà al Comune.

5. Il Responsabile del servizio Contratti provvede entro il mese di ottobre di ogni anno, avvalendosi anche di sistemi informatici o meno, alla stesura di elenchi, tabulati e scadenziari con l'indicazione delle salme per le quali, nell'anno successivo, scade la concessione o, relativamente alle salme inumate nei campi comuni, giunge a scadenza il turno ordinario di esumazione. Tale elenco è pubblicato presso il cimitero a partire da ottobre e per l'intero anno in cui maturano le scadenze.

6. Ai familiari superstiti, ove individuabili e reperibili, deve essere inviato, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data stabilita per l'inizio delle operazioni di estumulazione, specifico avviso di scadenza contenente i dati essenziali di riferimento e l'indicazione delle possibilità di rinnovo o di trasferimento nelle celle-ossario individuali.

7. Trascorsi sei mesi (mesi 6) dall'avviso, l'Amministrazione Comunale e il Responsabile del servizio di polizia mortuaria sono autorizzati senza che i parenti abbiano manifestato alcuna intenzione al rinnovo, a procedere d'ufficio alla estumulazione.

8. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dell'attività cimiteriale ed i relativi ordini impartiti dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

9. I resti mortali per i quali si è compiuto il processo di mineralizzazione sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a celle-ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e pagamento della tariffa. Se allo scadere delle concessioni a tempo determinato non sussiste domanda, o non si è provveduto al versamento della tariffa, i resti mortali sono collocati nell'ossario comune.

10. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, e salvo che non disponga diversamente la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune, per un periodo minimo di cinque anni (anni 5) previa formazione di idonee aperture nella cassa di zinco per agevolare la ripresa del processo.

11. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

#### **Articolo 42** (spese per esumazioni ed estumulazioni)

7. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite a cura e spese del Comune, quelle straordinarie sono a carico del richiedente nella misura pari alla tariffa stabilita nell'allegata tabella tariffaria per le esumazioni.

#### **Articolo 43** (raccolta delle ossa)

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in cella-ossario o sepoltura privata.

#### **Articolo 44** (oggetti da recuperare)

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di polizia mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o comunque prima che questa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati agli aventi diritto e della consegna viene redatto verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato alla parte e l'altro è conservato agli atti del servizio cimiteriale.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi ( mesi 12).

#### **Articolo 45** (disponibilità dei materiali)

I manufatti ed i materiali installati sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni ed estumulazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri documentalmente, entro dieci giorni ( giorni 10 ) antecedenti l'esumazione o l'estumulazione ovvero la scadenza delle concessioni, di averne titolo, passano in proprietà al comune, che li smaltisce.

1. Le croci, i cippi le lapidi, i piani d'appoggio ed i copritomba che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione o l'estumulazione ordinarie, possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose, purchè gli stessi si trovino in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

2. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune, sia all'interno che all'esterno del cimitero, secondo quanto previsto dal piano regolatore cimiteriale e da successivi specifici provvedimenti.

### **CAPO V CREMAZIONE**

#### **Articolo 46** (crematorio)

Il comune non dispone di impianto di cremazione e si avvale, in caso di richiesta in tal senso, del più vicino impianto debitamente autorizzato.

#### **Articolo 47** (modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione)

1. La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile, così disposto dall'art. 2, comma 1, lettera b) della legge 130/2001 e dall'art. 12 del Regol.

Regionale, con l'osservanza degli artt. 79,80 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 a richiesta dei familiari o di loro incaricato, dietro presentazione di uno dei seguenti documenti :

a) estratto della disposizione testamentaria dalla quale risulti la volontà del defunto di essere cremato;

b) dichiarazione del coniuge del defunto da cui risulti la volontà di far cremare la salma; in mancanza del coniuge, la dichiarazione di volontà è espressa dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile, e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, è sufficiente la maggioranza assoluta di essi la volontà deve essere manifestata dagli aventi diritto, tramite processo verbale, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza (intesa sia residenza del defunto sia residenza del familiare). Nell'ipotesi che il processo verbale sia stato reso nel Comune di residenza, deve essere inviato, per posta o telefax o via telematica, all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di decesso, se diverso, che rilascerà la necessaria autorizzazione. Nell'eventualità di cremazione di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, l'Ufficiale di Stato Civile del luogo di decesso in forma tempestivamente il Comune di residenza, perché adesso competono i relativi oneri di spesa;

c) dichiarazione di volontà di essere cremato, in carta libera scritta e datata, sottoscritta di proprio pugno dall'iscritto ad un'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati; qualora il dichiarante non sia in grado di scrivere o sottoscrivere la dichiarazione è sottoscritta da due testimoni fidefacenti; in ogni caso la dichiarazione deve essere convalidata dal legale rappresentante dell'associazione.

2. In ogni caso deve essere anche prodotto un certificato, in carta libera, del medico curante o del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

3. Nel caso di morte improvvisa o sospetta occorre invece la presentazione di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

4. E' consentita anche la cremazione di minori di età o di persone interdette quando chi esercita la podestà dei genitori o la tutela dichiara, nelle forme previste dalla precedente lettera b) , di voler far cremare la salma.

5. Qualora sia stata richiesta l'autorizzazione alla cremazione, la salma può essere tumulata nei loculi provvisori in attesa di essere trasferita all'impianto di cremazione, previo pagamento del canone per loculo provvisorio.

#### **Articolo 48** (urne cinerarie)

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente e debitamente sigillata.

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, nonché la data di nascita e quella della morte.

3. A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe stabilite, l'urna è collocata nel Cimitero in apposita nicchia/ossario. E' consentita la collocazione in sepoltura privata a tumulazione od in sepoltura ad inumazione.

4. Se vi sia affidamento ai familiari, l'autorizzazione indicherà il luogo in cui i familiari intendono conservare l'urna; nel caso di successivo mutamento, dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione al trasporto e la sua autorizzazione indicherà il

luogo di successiva conservazione. Per l'affidamento a familiare diverso a quello titolare dell'autorizzazione dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.

5. Ogni variazione concernente le ceneri o l'urna in cui siano conservate è annotata nei registri di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

6. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario o ossario comune.

7. La tumulazione in urna cineraria delle ceneri è consentita per il periodo della concessione originaria stabilita in trenta anni (anni 30), prorogabile di anni quindici (anni 15);

8. L'eventuale proroga successiva alla scadenza dei 45 anni dalla data di morte è stabilita massimo in trenta anni (anni 30);

#### **Articolo 49** (dispersione delle ceneri)

1. La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è ammessa all'interno del Cimitero nelle aree a ciò destinate dal Piano Regolatore Cimiteriale, aree individuate con ordinanza del Sindaco.

2. Al di fuori del Cimitero la dispersione delle ceneri può avvenire all'aperto in natura od in aree private, in quest'ultimo caso con il consenso scritto del proprietario dell'area, fermo restando, in ogni caso, che non può avvenire nei centri abitati, quali individuati dall'art. 3, comma 1, numero 8) del D.L. 30 aprile 1992, n. 285.

3. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
- b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri verranno disperse.

4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicare il luogo, quest'ultimo è scelto, tra i consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi i 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario/ossario comune.

5. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.

6. La dispersione delle ceneri ai sensi dei commi precedenti è effettuata dal coniuge, da altro familiare, dall'esecutore testamentario individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto ed in mancanza da accordo tra di loro oppure, in difetto, da personale autorizzato dal Comune. Per le ceneri di persone in vita iscritti ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri, la dispersione può essere eseguita dal legale rappresentante di tale associazione o da un suo incaricato.

#### **Articolo 50** (affidamento dell'urna cineraria)

1. L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal competente ufficio del Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della espressa volontà propria scritta dal defunto o della volontà del defunto manifestata per iscritto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.

2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purchè in attuazione della volontà espressa dal defunto.

3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel Cimitero, finchè non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

4. I soggetti di cui al comma 3 presentano al Comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare, utilizzando l'apposito modulo per l'affidamento ceneri – All. 6 R.R., di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto dell'urna nel nuovo luogo di conservazione;
- e) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- g) la conoscenza della possibilità di seppellimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- h) la insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo della autorizzazione al trasporto dell'urna.

6. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero per provvedere alla loro sepoltura.

7. L'affidamento di urna cineraria ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

8. La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

## **CAPO VI POLIZIA DEL CIMITERO**

**Articolo 51 (orario)**

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 7 D.L. 18 agosto 2000, n. 267 e affisso all'entrata del Cimitero.

2. La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

3. L'apertura del cancello automatico deve coincidere con l'orario di apertura al pubblico, mentre la sua chiusura deve essere programmata ad almeno mezz'ora dopo il termine previsto per l'accesso delle persone. Deve sempre essere presente e funzionante un congegno, sia elettrico che manuale, per l'apertura del cancello dall'interno.

#### **Articolo 52** (disciplina dell'ingresso)

1. Nel cimitero si può entrare esclusivamente a piedi, fatte salve le attività degli addetti e le specifiche autorizzazioni che il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può concedere in presenza di condizioni o circostanze eccezionali.

2. L'ingresso è vietato:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali.
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in altre condizioni che siano in contrasto con il dovuto rispetto del luogo.
- c) all'interno del cimitero è vietata l'attività di questua.
- d) i minori di anni sei quando non sono accompagnati da adulti.

#### **Articolo 53** (comportamento all'interno del cimitero)

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo, ed in specie:

- a) fumare, tenere un comportamento chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) apporre fiori e/o piante ornamentali ai piedi dei loculi/ossari e fuori dalle tombe;
- f) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- g) portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- h) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri
- i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori ( in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- l) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- m) eseguire estumulazioni e/o lavori di qualsiasi genere e/o iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- n) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- o) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnato dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
- p) qualsiasi attività commerciale;

q) qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria, previa individuazione degli spazi e delle modalità da parte del Comune, con deliberazione della Giunta Comunale.

2. I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno del Cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale cimiteriale, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso consegnato agli agenti della Forza Pubblica o deferito alla Autorità Giudiziaria.

#### **Articolo 54** (riti funebri)

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Le commemorazioni e le celebrazioni che possono indurre la presenza di un pubblico numeroso devono essere previamente comunicate al Responsabile del servizio di polizia mortuaria perchè disponga le necessarie precauzioni.

#### **Articolo 55** (monumento sulle sepolture a inumazione)

1. Sulle sepolture a inumazione in campo comune in concessione trentennale il concessionario che ha ottenuto l'autorizzazione per la posizione di copritomba, cippo o lastra di cui all'allegato del Piano Regolatore Cimiteriale è obbligato, a propria cura e spese, a porre in opera, entro il termine perentorio di un anno (anno 1) dalla inumazione della salma, a pena di decadenza, un decoroso monumento.

2. Le caratteristiche tecniche del monumento risultano essere :

a) copritomba in pietra dura, granito o marmo delle dimensioni in larghezza di mt. 1,00 max e lunghezza di mt. 2,20 max posta in leggera pendenza verso il viale, misure comunque indicate nello schema grafico in allegato al Piano;

b) cippo o lapide delle dimensioni in larghezza di mt. 1,00 max e altezza mt. 1,00;

c) la posa in opera del monumento medesimo, sentito il Responsabile del Cimitero/Seppellitore, dovrà avvenire secondo le indicazioni dettate nello schema grafico allegato al Piano.

3. Per il rilascio dell'autorizzazione è dovuto il corrispettivo indicato nella allegata tabella delle tariffe.

4. Dopo l'avvenuta inumazione delle salme e nelle more della posa in opera del monumento è fatto obbligo collocare sulla sepoltura un contrassegno costituito da una targa in marmo o acciaio, con dicitura "provvisoria" seguita dal nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

5. Il contrassegno di cui sopra deve essere realizzato e collocato, entro il termine di due mesi (mesi 2) dalla data di inumazione, a pena di decadenza, a cura e spese del concessionario.

6. Le concessioni per inumazione possono essere rinnovate per ulteriori quindici anni (anni 15), fatto salve la disponibilità di posti liberi per inumazione. All'entrata in

vigore del Piano Regolatore Cimiteriale tale eventualità dovrà essere compatibile con la definita programmazione.

#### **Articolo 56** (ornamentazione di loculi, ossari e nicchie cinerarie)

1. Le lapidi di chiusura di loculi, ossari e nicchie cinerarie sono di marmo e sono fornite esclusivamente dal Comune.

Il canone di concessione del manufatto è comprensivo della fornitura della lapide in marmo di “Carrara “.

2. A pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi (mesi 3) dalla data di tumulazione della salma devono essere incise o applicate le iscrizioni epigrafiche secondo le norme del presente regolamento.

3. All’interno del Cimitero sussistono due tipi di tumulazioni:

a) loculo semplice

b) loculo doppio

Per gli ornamenti dei loculi doppi è fatto obbligo apporre vaso di fiori in comune tra le due lastre di copertura. Non è ammessa la sostituzione delle lastre singole, fornite dal Comune, con lastra unica. Resta inteso che comunque le due tumulazioni devono riportare singolarmente i dati dei defunti previsti dal presente regolamento.

4. Sulla lapide di chiusura degli ossari e nicchie cinerarie devono essere incise (come da prospetto allegato):

- nome – cognome con carattere “monotype corsivo”, colore nero, dimensioni 2 cm.,
- data di nascita, morte con carattere “monotype corsivo” colore nero, dimensione cm 1,2,
- l’immagine di una rosa in basso a dx, colore nero, con le seguenti misure 30 cm x 10 cm.
- Fotografia ovale misura massima 11 X 9 cm se ossario contenete n.1 resto, oltre a cornice marmorea bianca;
- Fotografia ovali misura massima 9 X 7 cm se ossario contenete n.2 resti, oltre a cornice marmorea bianca;
- Fotografia ovali misura massima 7,5 X 5,5 cm se ossario contenete n.3 resti, oltre a cornice marmorea bianca.

#### **Articolo 57** (costruzione e ornamentazione di tombe private)

1. Nell’eventualità che siano disponibili nel Piano Regolatore Cimiteriale aree destinate alla costruzione di tombe private i singoli concessionari devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione dei manufatti e delle camere in muratura, nonché la collocazione di un adeguato monumento artistico, tenendo ben presente quanto indicato nello schema grafico allegato al Piano Regolatore Cimiteriale.

2. I monumenti posti sulle tombe devono essere realizzati con una altezza di mt. 1,20 max, con coperture in pietra dura , granito o marmo, divise in tre parti e posti in modo da permettere l’introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti tenendo ben presente quanto indicato nello schema grafico allegato al Piano Regolatore Cimiteriale.

3. La costruzione delle tombe in muratura e la posa in opera del monumento deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del Sindaco , previo parere

vincolante della commissione edilizia e del competente servizio della ASL. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione e termine di ultimazione dei lavori.

4. La domanda per la costruzione delle tombe deve essere corredata dai relativi progetti e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata, in particolare per quanto si riferisce alla qualità dei materiali da impiegarsi, al loro spessore e ai loro collegamenti.

5. Per il rilascio della autorizzazione è dovuto il corrispettivo indicato nella allegata tabella tariffe.

6. L'autorizzazione di cui al comma 3 è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione.

7. La costruzione delle opere deve essere in ogni caso contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero.

#### **Articolo 58** (obbligo di manutenzioni)

1. Il concessionario di qualunque tipo di sepoltura ha l'obbligo di mantenere la stessa in lodevole stato di manutenzione.

2. Il settore Territorio vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture. Qualora venga accertato che una sepoltura necessita di lavori manutentivi, il concessionario viene diffidato con apposito provvedimento responsabile del settore competente ad eseguire, entro congruo termine, le opere specificamente richieste.

3. In caso di inottemperanza da parte del concessionario si procede alla riparazione con spese a carico dei firmatari del contratto e/o dai parenti del defunto sino al 2° grado di parentela.

4. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla non è necessaria nessuna autorizzazione, fatto salvo la debita informazione al personale cimiteriale sull'inizio dell'intervento di manutenzione.

5. Sono sempre vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero e simili.

#### **Articolo 59** (epigrafi e ornamenti)

1. Le epigrafi di regola sono scritte in lingua italiana, fatta eccezione, ove occorre, per i nomi di persona e località; sono consentite espressioni o citazioni in lingua latina, in dialetto o lingue estere previo deposito di traduzione in italiano legalizzata.

2. Oltre alle generalità del defunto ( nome, cognome, data di nascita e di morte ) le epigrafi possono contenere brevi e rituali espressioni di suffragio; le eventuali citazioni di testi sacri devono essere preventivamente approvate.

3. Le epigrafi possono essere scolpite, incise e piombate, oppure realizzate in rilievo bronzo, ad esclusione degli ossari/nicchie cinerarie.

4. La modificazione o sostituzione dell'epigrafe è soggetta alle disposizioni del presente articolo. Le epigrafi aventi un contenuto anche in parte diverso da quello autorizzato e quelle abusivamente introdotte nel cimitero vengono rimosse a cura del Comune e a spese del concessionario, previa diffida.

5. E' consentito apporre fotografia e foto ricordo, ad esclusione degli ossari/nicchie cinerarie, purchè realizzata in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e sempreverdi, ad esclusione degli ossari/nicchie cinerarie, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo, in relazione alla specifica essenza vegetale impiegata, non superino le altezze stabilite o che non invadino le tombe o i passaggi attigui. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia.

#### **Articolo 60** (fiori e piante ornamentali)

1. Gli ornamenti di fiori freschi o di piantine ornamentali, non appena avvizziti, devono essere tolti e collocati negli appositi contenitori a cura di chi li ha impiantati o depositi.

2. Il personale incaricato curerà comunque che il cimitero sia mantenuto in perfette condizioni di decoro, provvedendo sia per i propri compiti d'ufficio che, ove si rendesse necessario, in sostituzione dei concessionari delle tombe che presentano condizioni non adeguate e segnalando l'incuria al Responsabile del servizio di polizia mortuaria per le eventuali azioni di rivalsa.

#### **Articolo 61** (materiali ornamentali)

1. Saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, i piani d'appoggio, gli arredi, ecc... che presentino carenze di manutenzione o aspetto indecoroso, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria dispone, previa diffida ai concessionari, la rimozione o la sistemazione a cura del personale comunale, con immediata rivalsa per il recupero delle spese sostenute.

2. I materiali rimossi vengono eliminati o recuperati con le modalità di cui al precedente art. 45 comma 2.

### **TITOLO III CONCESSIONI**

#### **CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

#### **Articolo 62** (tipologia delle sepolture in concessione)

1. Il Cimitero fa parte del demanio comunale ai sensi dell'art. 824 del Codice Civile.

2. Sono oggetto di concessione amministrativa, con la quale viene attribuito il diritto d'uso della sepoltura, i seguenti manufatti:

- a) sepolture individuali ( loculi, ossari, urne cinerarie);
- b) sepolture per famiglie ( tombe a più posti );
- c) cappelle di famiglia comunali e/o private.

3. Sono parimenti oggetto di concessione amministrativa le eventuali aree individuate dal Piano Regolatore Cimiteriale per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

### **Articolo 63** (provvedimento concessorio – contratto di concessione)

1. Il rilascio delle concessioni cimiteriali avviene con espresso provvedimento del Responsabile Affari Generali, su domanda, redatta su apposito modulo fornito dall'ufficio addetto ai contratti cimiteriali e in regola con l'imposta di bollo.

2. Ogni singola concessione deve essere regolata da un contratto scritto, previa autorizzazione del manufatto o dell'area secondo le norme del presente titolo.

3. Il provvedimento del Responsabile sopra richiamato viene emanato e il seguente contratto viene stipulato a condizione che consti l'avvenuto pagamento del canone e degli eventuali oneri accessori.

4. Il rilascio di ogni tipo di concessione è soggetto al pagamento di un canone, secondo gli importi di cui alla tabella allegata al presente regolamento.

5. La riscossione del canone avviene all'atto del contratto di concessione, esclusivamente tramite l'emissione di un ordinativo di incasso da pagarsi presso la Tesoreria Comunale entro il termine perentorio di trenta giorni (giorni 30 ) dall'invio della comunicazione contrattuale.

6. Gravano sul richiedente, in quanto dovute, l'imposta di bollo, eventuale tassa di registro, eventuali diritti di segreteria ed ogni altra spesa contrattuale.

### **Articolo 64** (cauzione)

1. Nell'eventualità che sia consentita la concessione di aree in concessione per la costruzione di tomba collettiva in muratura o per la costruzione di cappella all'atto della richiesta di area in concessione per la costruzione, il richiedente deve prestare cauzione a garanzia della serietà della richiesta e a garanzia della successiva realizzazione della sepoltura e della sua conformità all'autorizzazione di cui all'art. 58.

2. La cauzione può essere prestata in forma reale, mediante deposito, presso la Tesoreria Comunale, di una somma di danaro pari al venticinque per cento ( 25%) del canone della concessione.

3. Il Comune trattiene la cauzione reale o fa valere la cauzione personale nei seguenti casi:

- a) se il concessionario non provvede a realizzare le opere o a porre in opera il monumento entro il termine assegnatogli con l'atto di autorizzazione o con eventuale proroga;
- b) se le opere realizzate o il monumento posto in opera sono in tutto o in parte difformi da quanto autorizzato;
- c) danni alle sepolture vicine e/o a strutture del Cimitero, nella realizzazione dei manufatti.

4. La cauzione viene svincolata su domanda dell'interessato, successivamente all'esito favorevole del collaudo delle opere o del monumento.

### **Articolo 65** (durata delle concessioni e rinnovo)

1. Le concessioni di cui all'art. 63 sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. La rispettiva durata è fissata come segue:

- a) inumazione semplice trenta anni ( anni 30 );
- b) inumazione ordinaria trenta anni ( anni 30 );

- c) loculo semplice trenta anni ( anni 30 );
- d) loculo doppio trenta anni ( anni 30 ) decorrenti dalla sottoscrizione del contratto di concessione ;
- e) ossario/urne cinerarie trenta anni ( anni 30 );
- f) aree per la costruzione di tombe di famiglia novantanove anni ( anni 99 );
- g) aree per la costruzione di cappelle private di famiglia novantanove anni ( anni 99 );
- h) cappelle in concessione di proprietà comunale novantanove anni ( anni 99 );

3. A richiesta degli interessati per le tombe, loculi, ossari, urne cinerarie ed aree per la costruzione di tombe o cappelle di famiglia private o in concessione di cui al precedente comma 2 è consentito il rinnovo:

- a) inumazione semplice quindici anni ( anni 15 );
- b) inumazione ordinaria quindici anni ( anni 15 );
- c) loculo semplice quindici anni ( anni 15 );
- d) loculo doppio quindici anni ( anni 15 );
- e) ossario/urne cinerarie quindici anni ( anni 15 );
- f) aree per la costruzione di tombe di famiglia quaranta anni ( anni 40 );
- g) aree per la costruzione di cappelle private di famiglia quaranta anni ( anni 40 );
- h) cappelle in concessione di proprietà comunale quaranta anni ( anni 40 );

4. La permanenza della salma, sia per tumulazione sia per inumazione, non può superare i quarantacinque anni (anni 45) complessivi (massimo anni 30 prima concessione e massimo anni 15 rinnovo).

Ai fini del conteggio dei complessivi quarantacinque anni (anni 45) di concessioni-rinnovi, si prenderà a riferimento, come data di inizio, la data del decesso della salma.

La concessione dei loculi doppi, avviene con contratti singoli per ciascun defunto.

#### **Articolo 66** (modalità di concessione)

1. I loculi e le nicchie cinerarie di nuova costruzione o di campate interamente libere oppure in completamento secondo l'ordine prestabilito, vengono assegnati all'atto della richiesta, in ordine progressivo campata per campata, iniziando, in verticale, dalla fila più alta a quella più bassa, procedendo da destra verso sinistra. L'ordine progressivo può essere variato solo ed esclusivamente per richieste presentate da parenti invalidi, parenti sino al 2° grado, dietro regolare presentazione di documentazione medica. I loculi non possono essere prenotati da alcuno. Per i loculi doppi le salme maschili dovranno essere posizionate alla destra delle campate assegnate. Per gli ossari si procederà secondo l'ordine di continuità rispetto all'ultimo assegnato da destra verso sinistra.

2. I loculi e gli ossari che risultano nuovamente disponibili per effetto di estumulazioni rimangono disponibili per nuove assegnazioni .

3. L'assegnazione dei loculi, ossari , cinerari o tombe realizzate dal Comune avviene osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. In ogni caso di più richieste nello stesso giorno sono stabilite facendo riferimento alla data e all'ora del decesso certificata da medico.

4. La concessione in uso dei loculi, ossari ed urne cinerarie non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

5. La concessione di eventuali aree, è data in ogni tempo secondo la disponibilità e in conformità al Piano Regolatore Cimiteriale , osservando come criterio di priorità la

presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

#### **Articolo 67** (uso delle sepolture private - cappelle)

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato, esclusivamente, alla persona del concessionario ed alle persone appartenenti alla sua famiglia, fino al completamento della capienza del sepolcro salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 che del comma 2 dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, estesa agli affini fino al 6° grado.

3. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata. Lo stato di convivenza è provato anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera f) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, esperendo comunque e prima dell'adozione di ogni provvedimento, gli accertamenti ed i controlli di cui agli artt. 43 e 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche.

4. Rimangono escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

5. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario è nullo di diritto.

6. Il diritto d'uso di una sepoltura, l'eventuale proprietà dei materiali per la residua durata della concessione e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo, possono essere trasmessi per successione, fermo restando il diritto alla sepoltura *jure sanguinis*, quale regolato dal presente articolo.

7. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

#### **Articolo 68** (manutenzione delle sepolture private - cappelle)

1. La manutenzione delle tombe costruite dai privati (famiglie e collettività) spetta integralmente a loro stessi. Tale manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune ritenesse di prescrivere in quanto ritenuta indispensabile ed opportuna sia per motivi di decoro che di sicurezza o igiene.

2. La manutenzione delle sepolture private costruite dal comune e concesse in uso compete al comune stesso, sia per gli interventi ordinari che straordinari, ad esclusione dell'ordinaria pulizia e di quelli relativi alle parti decorative e di arredo realizzate o installate dai concessionari, che spettano agli stessi.

#### **Articolo 69** (costruzione di cappelle private e/o tombe di famiglia)

Le concessioni in uso delle aree di cui all'art. 58, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dal Piano regolatore Cimiteriale ed

alla esecuzione delle relative opere nel termine indicato nel titolo che lo autorizza ad iniziare i lavori, pena la decadenza in caso di ulteriore inerzia a seguito di esplicita diffida adottata dal Responsabile del Servizio Tecnico Edilizia Privata e notificata a termini di legge.

#### **Articolo 70 (scadenza)**

1. Le concessioni si estinguono alla scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del Cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi rispettivamente nel campo comune, nel campo di mineralizzazione, nell'ossario comune secondo le disposizioni del presente regolamento.

#### **Articolo 71 (subentri)**

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 67 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro un anno ( anno 1 ) dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e, nel caso di pluralità di discendenti designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato esclusivamente dalle persone indicate nell'art. 68 che assumo la qualità di concessionari.

3. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione il Comune provvede d'ufficio individuandolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la pari titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 68, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionaria.

5. Nel caso di famiglia estinta , trascorsi trenta anni ( anni 30 ) dall'ultima tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di decadenza della concessione.

#### **Articolo 72 (rinuncia)**

1. La concessione in uso della sepoltura a tumulazione può essere in ogni tempo rinunciata sempreché non debba precedersi alla dichiarazione di decadenza.

2. La domanda di esumazione od estumulazione di salma, resti mortali o ceneri da sepoltura individuale per la traslazione in altro cimitero, in campo comune o in altra sepoltura individuale soggetta a concessione amministrativa importa rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata.

3. Qualora, a seguito di rinuncia, venga richiesta la tumulazione della salma, dei resti mortali o delle ceneri in altra sepoltura individuale in concessione all'interno del Cimitero deve procedersi al rilascio di nuova concessione, con stipulazione di un nuovo contratto e versamento del canone dovuto.

4. La rinuncia non consente permuta o scambi di sepolture, fatte salve la stipulazione per iscritto di accordi transattivi a definizione di controversie pendenti o di particolari e motivate ragioni di interesse per la gestione del Cimitero.

5. Per la rinuncia alla concessione non è dovuto alcun rimborso.

6. La rinuncia alla concessione non può essere effettuata che dal concessionario, personalmente o a mezzo di procuratore.

7. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli e condizioni.

### **Articolo 73 (revoca)**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'amministrazione rientrare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione tipologica, adeguamento o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico che coinvolga il Cimitero.

2. Verificandosi queste necessità, la concessione in atto viene revocata dal Responsabile del Servizio Contratti, previo accertamento dei relativi presupposti, e viene concesso a titolo gratuito agli aventi diritto, ove possibile, l'uso di equivalente sepoltura per il residuo tempo spettante secondo l'originaria concessione, ovvero per novantanove anni (anni 99) nel caso di perpetuità del titolo revocato, rimanendo a carico del comune stesso le spese per la traslazione delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Il provvedimento dovrà essere notificato al concessionario con almeno un mese di anticipo rispetto alla data prevista per le operazioni di sgombero. In caso di irreperibilità del medesimo o di altri aventi titolo il provvedimento stesso dovrà essere affisso all'Albo Comunale e presso il Cimitero per almeno sessanta giorni, con scadenza della pubblicazione anteriore di un mese alla data delle operazioni di traslazione delle salme. Fermi i predetti adempimenti, la traslazione avrà luogo, nel giorno indicato, anche in assenza dei concessionari.

4. Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della legge 07 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche.

### **Articolo 74 (decadenza)**

1. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro sessanta giorni (giorni 60) dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) quando vi sia utilizzo da parte di salme di persone alle quali la concessione non è riservata secondo quanto previsto dall'art. 67;

d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dall'art. 67;

e) quando vi sia l'estinzione della famiglia;

f) quando vi sia grave inadempimento degli obblighi stabiliti nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione, nei casi di cui alle lettere e) e g) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. Nei casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e presso il Cimitero per la durata di trenta giorni (giorni 30) consecutivi. Si ha irreperibilità quando il Comune o il gestore del Cimitero non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed

indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all' art. 107, commi 3 e seguenti del D.L. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e il relativo procedimento è attivato dal Responsabile del Servizio Contratti , entro trenta giorni ( giorni 30 ) dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

#### **Articolo 75** (adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza)

1. Pronunciata la decadenza della concessione il Responsabile del servizio di polizia mortuaria dispone, ove necessario, la traslazione delle salme, resti mortali, ceneri, rispettivamente nel campo comune di inumazione o nell'ossario comune, previo parere del Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'ASL.

2. A seguito della rimozione dei resti il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può disporre la demolizione o il restauro o la modifica dei manufatti a seconda delle necessità.

#### **Articolo 76** (estinzione delle concessioni)

1. Le concessioni si estinguono o per impossibilità di ulteriore rinnovo o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ai sensi del precedente art. 67, senza che entro la data di scadenza, ovvero entro il termine indicato negli avvisi di cui ai precedenti artt. 40 e 42, sia stata presentata domanda di rinnovo, ove ammessa.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per tombe di famiglia e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, gli stessi vengono collocati dal comune nel campo di inumazione o nell'ossario comune secondo necessità, previo congruo preavviso ai concessionari o degli altri aventi titoli, se reperibili. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi diritto.

## **TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

### **CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

#### **Articolo 77** (accesso al cimitero)

1. Per l'esecuzione dei lavori relativi a nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, che non siano riservati al comune, gli interessati debbono avvalersi di privati imprenditori a loro libera scelta.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra i soggetti incaricati debbono munirsi di specifica autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio Tecnico Edilizia Privata, il quale avrà cura di verificare che i medesimi siano abilitati all'esecuzione dei lavori e che

siano coperti da idonea garanzia assicurativa per i danni che potessero verificarsi a carico di cose o persone.

3. Per le semplici riparazioni, pulitura dei monumenti, lapidi, croci e simboli religiosi, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso dal Responsabile Servizio Territorio.

4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire i lavori all'interno del Cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 51, 52 e 53, in quanto compatibili.

#### **Articolo 78** (costruzione e modifica di sepolture)

1. I progetti di costruzione e di modifica delle sepolture private sono autorizzati dal Responsabile del Servizio Tecnico Edilizia Privata, sentito il parere consultivo eventuale della Commissione Edilizia e quello vincolante del Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'ASL, fatti salvi gli eventuali nulla osta, pareri o autorizzazioni di altri organi competenti in funzione di specifici vincoli, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ed al presente regolamento; nell'atto di approvazione del progetto viene determinato il numero delle salme che possono essere collocate nel sepolcro.

2. Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

3. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve creare pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

#### **Articolo 79** (responsabilità connesse ai lavori)

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione dei lavori di cui al precedente art. 78 e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti delle maestranze o degli imprenditori ai quali i lavori stessi sono stati affidati.

#### **Articolo 80** (recinzione aree, materiali di scavo , introduzione e deposito di materiali )

1. Nella costruzione, riparazione e modifica delle sepolture private, l'esecutore deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, allo scopo di evitare danni a persone o cose, con particolare attenzione alla sicurezza dei visitatori o personale di servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta dal Responsabile Servizio Territorio.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate con perfetta ripulitura e ripristino del terreno occupato e delle opere eventualmente danneggiate, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 79.

4. E' permessa l'entrata di modesti e limitati veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli artt. precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile Servizio Territorio.

5. E' vietato attivare sull'area concessa lavori di taglio e sgrossatura dei materiali lapidei che devono essere eseguiti esclusivamente all'esterno del Cimitero.

6. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

7. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce e materiale vario.

### **Articolo 81** (orario di lavoro)

1. L'orario di lavoro da osservarsi all'interno del Cimitero da parte delle maestranze di cui sopra è stabilito dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, sentito l'ufficio tecnico comunale, salvi i soli interventi che non possono essere effettuati in orari diversi. Tali interventi devono essere esplicitamente autorizzati dal Responsabile del Servizio Tecnico Edilizia Privata.

2. Qualsiasi lavoro in corso presso il Cimitero nel periodo tradizionalmente destinato alla commemorazione dei defunti deve essere sospeso in tale ricorrenza, secondo quanto disposto da specifico provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico Edilizia Privata.

### **Articolo 82** (vigilanza sui lavori)

1. Il necroforo vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme al progetto approvato, alle prescrizioni contenute nei titoli autorizzativi. Egli può impartire le disposizioni che si rendono necessarie per ricondurre le opere a piena conformità e deve segnalare al Responsabile del servizio di polizia mortuaria gli elementi che comportano l'adozione di provvedimenti di sua competenza.

### **Articolo 83** (obblighi e divieti per il personale addetto al cimitero)

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme generali vigenti, dal regolamento organico e dal contratto collettivo in materia di rapporto di lavoro, il personale addetto ai servizi cimiteriali è tenuto all'osservanza del presente regolamento ed al controllo di tale osservanza anche da parte di chiunque abbia accesso al cimitero.

2. Altresì il personale del Cimitero è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento cortese e dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire ai visitatori tutte le indicazioni richieste per quanto di sua competenza;
- d) a collaborare con gli altri organi comunali, con l'ASL e con l'Autorità Giudiziaria allo scopo di agevolare il più possibile lo svolgimento delle rispettive attività all'interno del cimitero.

3. Al personale suddetto non è consentito:

- a) eseguire, all'interno del Cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi o liberalità, sotto qualsiasi forma e da parte di chiunque, per servizi connessi al cimitero.
- c) segnalare al pubblico nominativo di ditte che svolgano attività inerenti al Cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare in qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno che al di fuori del Cimitero stesso ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la contravvenzione agli obblighi o divieti anzidetti, ed agli altri contenuti nel presente regolamento, costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale addetto al cimitero è sottoposto alle vaccinazioni prescritte dal Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'ASL ed ai relativi richiami.

## **CAPO II IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

### **Articolo 84** (funzioni e licenza)

1. Le imprese di pompe funebri possono, a richiesta degli interessati:

a) svolgere le incombenze non riservate al comune, ma spettanti alla famiglia del defunto, sia presso gli uffici comunali che presso le parrocchie ed enti di culto o altri servizi competenti.

b) fornire feretri e relativi accessori.

c) occuparsi della salma.

d) effettuare il trasporto della salma in o da altri comuni.

2. Le imprese stesse, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, devono essere munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, devono disporre altresì di rimessa per il carro funebre rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

## **TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **CAPO I DISPOSIZIONI VARIE**

### **Articolo 85** (schedario e mappa)

1. Presso gli uffici comunali è tenuto il registro-schedario di cui al precedente art. 6. Esso è collegato alla mappa del cimitero e delle concessioni cimiteriali. Entrambi vengono tenuti costantemente aggiornati, a cura del Responsabile del Servizio Contratti, in funzione delle variazioni che intervengono nelle concessioni e nel cimitero.

2. La mappa e lo schedario costituiscono, fino a prova contraria, documenti probatori della situazione delle concessioni e delle loro variazioni. Ad ogni posizione in mappa corrisponde il numero indicato sul loculo, sulla cella-ossario o sulla lapide della fossa di inumazione privata.

Nello schedario devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto;
- b) data del decesso;
- c) data della tumulazione o della inumazione;
- d) data della tumulazione o della inumazione seguite a trasferimenti dei resti mortali per qualsiasi evento, con sommaria descrizione dell'evento stesso;
- e) data, numero e natura della concessione e relativa scadenza;
- f) data e numero dei provvedimenti di rinnovo o di proroga della concessione e relativa scadenza;
- g) generalità del concessionario o dei concessionari;
- h) variazioni di titolarità della concessione.

3. Con l'approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale ad ogni posizione nella mappa cimiteriale corrisponderà un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel Cimitero.

#### **Articolo 86** (scadenzario)

1. Il Responsabile del Servizio Contratti redige e aggiorna costantemente lo scadenziario delle concessioni cimiteriali, allo scopo di poter disporre, alle scadenze previste, tutti gli adempimenti e le operazioni previste dal presente regolamento.

2. Lo stesso Responsabile predisponde, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza.

#### **Articolo 87** (registro giornaliero delle operazioni cimiteriali)

Il personale addetto è tenuto a redigere il registro delle operazioni cimiteriali e ad aggiornarlo, entro la giornata, ogni volta che vengono eseguite operazioni cimiteriali con obbligo di registrazione, secondo le istruzioni di cui agli artt. 51 e 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dandone tempestiva notizia al Responsabile del Servizio Contratti per l'aggiornamento della mappa e dello schedario.

#### **Articolo 88** (illuminazione votiva)

1. Sulle sepolture ad inumazione, sulle tombe in muratura e nelle cappelle è consentita, oltre all'illuminazione elettrica, anche l'illuminazione ad olio o a cera.

2. Sulle lapidi dei loculi, è consentita esclusivamente l'illuminazione elettrica.

3. Il servizio di illuminazione elettrica è riservato al Comune che lo esercita con diritto di esclusività in una delle forme di legge per la gestione dei servizi pubblici.

4. La richiesta di allacciamento può essere fatta dall'interessato direttamente alla ditta concessionaria o tramite apposito modulo fornito dall'ufficio comunale competente alle pratiche cimiteriali.

5. La posa in opera della conduttura di derivazione della corrente, la fornitura della corrente e delle lampadine elettriche di voltaggio uniforme, nonché il collegamento dei conduttori con l'apparecchio illuminante sono eseguite direttamente dal concessionario del servizio lampade votive.

6. L'importo del canone di allacciamento e l'importo annuo del canone di abbonamento sono stabiliti dalla convenzione con il concessionario e resi noti sul modulo di richiesta del servizio. L'importo del canone di abbonamento è comprensivo di tutte le

spese di esercizio, manutenzione e cambio delle lampadine rotte, spedizione dell'avviso di scadenza, oltre all'importo dell'IVA.

7. E' fatto divieto all'utente di asportare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, realizzare derivazioni abusive o apportare qualunque variazione all'impianto. In caso di trasgressioni il concessionario del Comune ha facoltà di interrompere immediatamente la fornitura elettrica, salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione in sede civile e penale.

## **CAPO II DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 89** (efficacia delle disposizioni del regolamento)

Il presente regolamento regola l'intera materia della polizia mortuaria in ambito comunale; sono espressamente abrogati e cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento il precedente regolamento del Cimitero deliberato dal Consiglio Comunale in data .....

e tutti gli eventuali atti anche non espressamente citati che risultino in qualsiasi modo in contrasto con il presente regolamento.

### **Articolo 90** (concessioni pregresse)

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata delle concessioni, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

E' consentito per le esistenti sepolture perenni, in loculi, considerando la data di morte, il rinnovo:

- a) sino agli anni 1930 un anno (anni 1)
  - b) dal 1930 al 1940 un anno (anni 1)
  - c) dal 1941 al 1950 un anni (anni 1)
  - d) dal 1951 al 1960 due anni (anni 2)
  - d) dal 1961 al 1970 cinque anni (anni 5)
  - e) dal 1971 al 1980 dieci anni (anni 10)
  - f) dal 1981 al 1997 venti anni (anni 20)
2. Le salme di cui al comma 1, secondo lo stato di decomposizione, verranno o inumate secondo quanto previsto dall'art. 41 comma 10 oppure tumulate negli ossari, art. 66 comma 1.
  3. Le operazioni di estumulazioni e/o inumazioni saranno effettuate nel mese di settembre dell'anno di scadenza.
  4. La durata della concessione (pari ad anni 30 per l'ossario ed anni 5 per l'inumazione), decorre rispettivamente dalla data del verbale di estumulazione/tumulazione o dal verbale estumulazione/inumazione.
  5. Ogni inumazione nel campo di decomposizione è contraddistinta dalla lapide che verrà recuperata dalla precedente tumulazione in loculo.

### **Articolo 91** (responsabilità verso i cointeressati)

1. Chiunque proponga istanza volta ad ottenere i servizi e le concessioni di cui al presente regolamento, agisce in nome e per conto e con il presunto consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazioni il comune è sollevato da qualsiasi responsabilità e si ritiene e si mantiene estraneo alle azioni che ne possono conseguire.

3. Eventuali provvedimenti verranno adottati nello stretto ambito della propria competenza mantenendo lo stato di fatto, ove possibile, fino a raggiunte e formalizzate intese tra le parti o fino a sentenza del giudice di ultima istanza passata in giudicato.

#### **Articolo 92** (Responsabile del servizio)

Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria svolge i compiti che gli sono affidati dal presente regolamento, adotta gli atti e dispone gli interventi per i quali è competente ai sensi dello statuto comunale e dei regolamenti adottati in attuazione del medesimo.

#### **Articolo 93** (tombe di famiglia e per collettività. Mutamento rapporto concessorio)

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo all'atto di riconoscimento da parte del Responsabile del Servizio Contratti.

2. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto ed alla contestuale trasformazione della concessione perpetua in altra a tempo determinato.

3. Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi comprese le controprestazioni che il comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui sopra.

#### **Articolo 94** (sanzioni)

1. Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli artt. 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche e dell'art. 107 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'art. 7.bis D.L. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche.

2. Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente dal Comune, oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare a termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

#### **Articolo 95** (clausola di adeguamento)

1. Nell'eventualità che vengano emanate norme di rango superiore e prevalenti, che risultino incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, queste ultime si

intendono direttamente adeguate, senza che si renda necessaria modificazione regolamentare.

2. Per particolari e/o eccezionali fattispecie, stadi di fatto o altro che per qualsiasi motivo siano rimaste escluse da una precisa e puntuale definizione del presente regolamento, si intende che, fino all'approvazione dell'eventuale integrazione da parte del Consiglio Comunale, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria, sentito il Sindaco provvederà secondo criteri di buon senso, trasparenza e di altre responsabilità alla risoluzione delle eventuali problematiche.

#### **Articolo 96 (norme generali)**

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento trovano piena applicazione le norme generali relative alla polizia mortuaria, con particolare riferimento al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### **Articolo 97 (entrata in vigore)**

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui la deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva diventa esecutiva e acquista efficacia dopo l'omologazione dell'ASL e la ripubblicazione per quindici giorni (giorni 15) all'Albo Pretorio del Comune.

### **ALLEGATI**

#### **PARTE I**

##### **DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER I SERVIZI FUNERARI E CIMITERIALI.**

1. Il tariffario individua tutte le concessioni ed i servizi cimiteriali per i quali è previsto il pagamento di un corrispettivo al comune ai sensi delle norme vigenti in questa materia, con la sola esclusione di quelli che il regolamento rinvia a separati provvedimenti.

2. I rispettivi importi sono determinati dal Consiglio Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni e tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) il corrispettivo per le concessioni temporanee di aree o manufatti deve essere correlato agli importi attualmente applicati, al costo delle opere costruite dal comune ed alle previsioni di costo delle relative manutenzioni;
- b) il pagamento del corrispettivo deve sempre avvenire, ove non sia imposto per legge un canone annuo, in unica soluzione anticipata.
- c) la sua determinazione deve tenere conto del valore di capitalizzazione dei costi annui prevedibili e degli ipotetici canoni annuali, nel rispetto delle norme vigenti in materia di finanza locale.

L'elencazione delle voci di tariffa riportate nella PARTE II e PARTE III costituiscono linee di indirizzo per la Giunta Comunale, che ha la facoltà di apportare modifiche senza che ciò comporti modifica della disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi.



**PARTE II**  
**ELENCO DEI SERVIZI E PRESTAZIONI SOGGETTE A TARIFFA.**

<b>Tipologia</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Durata concessione</b>	<b>Importi dovuti al Comune</b>
Inumazione comune	Autorizzazione, scavo fossa, operazioni sepoltura, copertura fossa, installazione cippo ed esumazione ordinaria	Anni 30	€. Gratuita
Inumazione ordinaria		Anni 30	€. 300,00
Rinnovo inumazione	Autorizzazione	Anni 15	€. 200,00
Deposito provvisorio in loculo	Tumulazione feretro in loculo	Mesi 3	Deposito cauzionale costo loculo
Ossario / urne cinerarie	Deposito in ossario	Anni 15	€. 50,00
Ossario / urne cinerarie	Deposito in loculo	Pari al loculo	€. 100,00
Traslazione, Esumazione, Estumulazione straordinaria	Rilascio autorizzazione, coordinamento e vigilanza con personale del Comune		€. 200,00
Esumazione/Estumulazione ordinaria (eseguita a scadenza)	Spese a carico del Comune		
Esumazione/Estumulazione straordinaria su richiesta dei privati	Spese a carico del richiedente		€. 200,00
Inumazione in campo comune di resti mortali provenienti da estumulazione	Spese a carico del Comune		
Aree per la costruzione tombe di famiglia		Anni 99	Da stabilire con deliberazione della Giunta Municipale
Aree per la costruzione cappelle private di famiglia		Anni 99	Da stabilire con deliberazione della Giunta Municipale
Cappelle in concessione di proprietà comunale		Anni 99	Da stabilire in relazione al costo dell'intervento
Deposito cauzionale lavori occasionali	Esecuzione opere nelle sepolture private, realizzazione monumenti o altro		Somma stabilita dall'Ufficio tecnico secondo l'importanza ed il rilievo dell'intervento

**PARTE III**  
**ELENCO DEI SERVIZI E PRESTAZIONI SOGGETTE A TARIFFA.**

<b>Tipologia</b>	<b>Durata concessione</b>	<b>Tariffa</b>
Loculo	massimo Anni 30	€. 1.400,00 *la tariffa è proporzionata al n. degli anni di concessione.
Rinnovo loculo singolo	massimo Anni 15	€. 750,00 *la tariffa è proporzionata al n. degli anni di rinnovo.
Blocchi A-B-C-D-E-F-G-H: Loculo singolo	massimo Anni 30	€. 1.100,00 *la tariffa è proporzionata al n. degli anni di concessione.
Blocchi A-B-C-D-E-F-G-H: Rinnovo loculo singolo	massimo Anni 15	€. 550,00 *la tariffa è proporzionata al n. degli anni di rinnovo.
Ossari / urne cinerarie B2	Anni 30	€. 250,00
Rinnovo ossari B2	Anni 15	€. 125,00
Ossari / urne cinerarie B1 – B3	Anni 30	€. 200,00
Rinnovo ossari B1 – B3	Anni 15	€. 100,00
Rinnovo area tombe di famiglia	Anni 40	Da stabilire con deliberazione della Giunta Municipale
Rinnovo area cappelle private di famiglia	Anni 40	Da stabilire con deliberazione della Giunta Municipale
Rinnovo area cappelle in concessione propr. comunale	Anni 40	Da stabilire con deliberazione della Giunta Municipale